



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
103	30/09/2024	50	7	15

Oggetto:

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2024 destinati a dare vini comuni o vini a Indicazione Geografica (IG) o a Denominazione di Origine (DO) della Regione Campania.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8C251F6FB241A7F70D656B5ECA90F2DC3F621C61

Frontespizio Allegato : 1FE8E10D8B1E81CE5525401C1BD3921AD5D87896



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Mazzeo Giuseppe Rosario

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
103	30/09/2024	7	15

Oggetto:

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2024 destinati a dare vini comuni o vini a Indicazione Geografica (IG) o a Denominazione di Origine (DO) della Regione Campania.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO:

- a) il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- b) l'Allegato VIII del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013 denominato "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico: il punto A che prevede:
 - *al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;*
 - *al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;*
- c) il punto B del citato Allegato VIII al Reg. UE n. 1308/2013 che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- d) il punto D del medesimo Allegato VIII sopra citato che individua ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;
- e) il Reg. (CE) n. 2019/934/UE delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato;
- f) la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare l'articolo 10 che dispone che le Regioni e le Province autonome possono autorizzare annualmente, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

PRESO ATTO che:

- a) in relazione alla classificazione delle suddette zone viticole, la Regione Campania è inserita nella zona CII e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;
- b) la Cantina Soc. Coop. Agr. La Guardiense con sede in Guardia Sanframondi (BN) –P.IVA 00041080623 ha trasmesso all'Ufficio Territoriale di Benevento - UOD 500723, formale richiesta di arricchimento di alcuni vini acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 18 settembre 2024, al n. 0435358;
- c) l'Ufficio Territoriale di Benevento (UOD 500723) con propria nota del 24 settembre 2024 prot. n. 0446272, a seguito di istruttoria sulla documentazione ricevuta e sui dati termo-igrometrici del periodo e delle analisi glucometriche, ha ritenuto che si possa autorizzare l'arricchimento chiesto;
- d) la Cantina Soc. Coop. Agr. La Guardiense ha fatto pervenire ulteriore documentazione in data 25 settembre 2024, acquisita al prot. n. 0448040 ed in data 26 settembre con la quale, ad integrazione della documentazione precedentemente inviata, trasmette i dati e gli esiti dei prelievi

chimici riguardanti il tenore zuccherino delle uve dei soci aderenti chiedendo, inoltre, l'arricchimento anche per le uve/mosti atte a dare vini a IG Beneventano Aglianico e IG Beneventano Falanghina;

- e) il Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia ha fatto pervenire in data 25 settembre 2024, acquisita agli atti in pari data al n. 0444966 e successiva integrazione del 30 settembre, specifica richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di arricchimento dei vini varietali e comuni, dei vini ad Indicazione Geografica (IGP) e a Denominazione di Origine (DOP) per le avverse condizioni climatiche verificatesi nel periodo maggio-agosto 2024 che hanno evidenziato, alle analisi a campione, gradi glucometrici molto bassi inferiori a 9% di alcole;
- f) l'Assoenologi Sezione Regione Campania, con nota del 26 settembre 2024, acquisita agli atti in data 27 settembre al n. 0452403 ha avanzato richiesta di arricchimento di tutti i prodotti della vendemmia, per tutti i vini con o senza IG e DO e per tutta la Regione per le motivazioni legate alle condizioni climatiche avverse delle ultime settimane;
- g) quanto indicato individua la sussistenza sul territorio della Regione Campania delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2024 e quindi dei presupposti per l'autorizzazione alla pratica enologica in argomento delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del Reg. (UE) 1308/2013.

TENUTO CONTO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata e sono soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle produzioni agroalimentari;

VISTI

- a) l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
- b) la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) la L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro". Legge annuale di semplificazione 2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dr Salvatore Cuoci nonché dallo Scrivente Dirigente che la attesta a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente provvedimento,

1. Nella campagna viticola 2024, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, è consentito, in Regione Campania, aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII - Parte I - del Reg. (UE) 1308/2013, da uve idonee alla coltivazione in Regione Campania ed ivi raccolte, destinate a diventare vini da tavola, con o senza IGP e DOP e per tutte le tipologie, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP.
2. Le operazioni di arricchimento devono essere eseguite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio e dal regolamento (CE) n.

934/2019 della Commissione che prevede un limite massimo di 1,5 gradi per le uve fresche, per il mosto d'uva e il mosto di uve parzialmente fermentato, per il vino nuovo ancora in fermentazioni.

3. Di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. Di pubblicare il presente provvedimento ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "*Regione Campania Casa di Vetro*". Legge annuale di semplificazione 2017.
5. di inviare il presente provvedimento:
 - al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - all'Agea;
 - all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);
 - all'Assessore all'Agricoltura della Regione Campania;
 - Alle UOD di Avellino (500722), di Benevento (500723), di Caserta (500724) di Napoli (500725) e di Salerno (500726)
 - All'UOD Staff 500793 per la divulgazione sul sito Istituzionale
 - al BURC per la pubblicazione.

Giuseppe Rosario Mazzeo

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.